

N. R.G. 637 /2020 LAVORO



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

- in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro -

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice del Lavoro,

visti gli atti di causa;

ritenuto necessario l'instaurazione del contraddittorio tra le parti;

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **24 NOVEMBRE 2020 ORE 13:00**

con termine per la notifica del ricorso e del presente decreto, a cura di parte ricorrente, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

\*\*\*\*\*

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non sia possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi e che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;

P.T.M.

autorizza la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

visto l'art. 221 della L. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 che ha modificato l'art. 83 del d.l. 18/2020 (convertito con L. 27/2020 e le successive proroghe;

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che nel procedimento in oggetto la prossima udienza è fissata per la discussione cautelare e non è quindi prevista la necessaria presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

P.Q.M.



DISPONE

lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

termine fino ad almeno 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte

AVVISA

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 221 L. 77/2020, ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento (con spunta di urgenza dell'istanza). Il giudice provvederà entro i successivi cinque giorni;
- che la data dell'udienza "figurata" fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento;
- che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Prato, 23 ottobre 2020

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Mancini

